Standard di Compliance

Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate

ITH-STC-074-R01
Data emissione: 22/02/2023
Data decorrenza: 22/02/2023

Redatto	CORAFF					
Verificato	IG LEGAL	INVEREL	ORGDEV	CFO	QUAL	MEDIAREL
Approvato	AD					
Elementi di Compliance	**231**	**CDA**				

Storico delle revisioni

- Rev. 01 Motivazioni della revisione: il documento è stato integrato, fra l'altro, con le previsioni in materia di gestione delle Informazioni Rilevanti.
- Rev. 00 (13-12-2018)
  Il presente documento abroga e sostituisce:
  - *ITH-STC-070-R00 "Market Abuse", emessa da AFFSOC con decorrenza 12/01/2018, per la parte di competenza.*

INDICE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO *4*

PREMESSA *4*

1. PREVISIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI RILEVANTI *5*

1.1 Definizioni di Tipi di Informazioni Rilevanti e di Informazione Rilevante 5

1.2 Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti 5

1.3 Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti 5

2. PREVISIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE *6*

2.1 Definizione di informazione privilegiata 6

2.2 Informazione che concerne direttamente o indirettamente l'Emittente 7

2.3 Rapporti con le Controllate e con le società partecipate dall'Emittente 7

3. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE *7*

3.1 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione. 8

3.2 Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. 9

3.3 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. 10

4. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE *11*

4.1 Condizioni per il Ritardo. 11

4.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata. 11

4.3 Comportamento dell'Emittente durante il Ritardo 12

4.4 Notifica del Ritardo 12

5. PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE *13*

5.1 Obblighi in capo ai Soggetti Obbligati 13

5.2 Comunicazione tramite le sezioni "Media" e "Investitori" del sito internet. 14

6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI *15*

7.CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA' AGGIORNAMENTO *16*

8. ELENCO ALLEGATI *16*

9. FUNZIONI COINVOLTE *16*

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della redazione del presente Standard di Compliance (la "**Procedura**"), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (Market Abuse Regulation – di seguito, "**MAR**");
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 ("**ITS 1055**");
- il D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (il "**TUF**");
- "Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale" pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale ("**Orientamenti ESMA sul Ritardo**");
- Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "**Linee Guida**").

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - European Securities and Markets Authority (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La presente Procedura è adottata anche ai sensi della Raccomandazione n. 1, lettera f) del Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce, predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Corporate Governance**").

PREMESSA

La presente Procedura è adottata da Italgas S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 17 MAR, nonché nell'ITS 1055, e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti (entrambe, come di seguito definite) riguardanti l'Emittente e le società da essa direttamente e indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF (le "**Controllate**" e congiuntamente alla Società, il "**Gruppo**").

La Procedura è finalizzata (i) ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti; la Procedura è volta, tra l'altro, a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali (ove nominati), i Dirigenti, i Dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, nonché i soggetti "esterni" iscritti nel "*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti* (la "**RIL**") ovvero nel "*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*" (il "**Registro Insider**") che a qualsiasi titolo abbiano accesso, a seconda del caso, alle Informazioni Rilevanti e/o alle Informazioni Privilegiate riguardanti l'Emittente e il Gruppo (tutti congiuntamente considerati, i "**Soggetti Obbligati**").

La RIL e il Registro Insider sono disciplinati dalla procedura denominata "*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*" adottata dalla Società (la "**Procedura RIL e Registro Insider**"). La tenuta e l'aggiornamento del RIL e del Registro Insider sono curate dal/la Responsabile Corporate Affairs della Società (di seguito anche il "**Soggetto Preposto**").

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non siano Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate ai sensi della Procedura, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 dicembre 2018 unitamente alla Procedura RIL e Registro Insider e alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing", è stata da ultimo aggiornata in data 22 febbraio 2023, entrando in vigore con efficacia cogente dalla suddetta data. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dall'Amministratore Delegato.

La presente Procedura è formalmente trasmessa dalla Funzione Corporate Affairs a tutti gli amministratori, i sindaci e i dirigenti con responsabilità strategiche di Italgas, nonché ai sensi del successivo paragrafo 2.3 della Procedura. La Procedura è pubblicata sulla intranet aziendale e sul sito internet di Italgas www.italgas.it.

1. PREVISIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI RILEVANTI

1.1 Definizioni di Tipi di Informazioni Rilevanti e di Informazione Rilevante

Ai fini della presente Procedura, per "*informazioni rilevanti*" si intendono le informazioni che, a giudizio dell'Emittente, sebbene si possa ragionevolmente ritenere che giungeranno in un secondo momento, anche prossimo, a detenere le caratteristiche di una Informazione Privilegiata ai sensi della normativa vigente, ancora non presentano uno o più requisiti che la predetta normativa richiede per qualificare un'informazione come privilegiata (l'"**Informazione Rilevante**").

Le singole Informazioni Rilevanti originano prevalentemente da attività svolte dalla Società o dalle Controllate e includono (i) le informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; e (ii) le informazioni presenti presso l'Emittente o le Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

Ai fini della presente Procedura, per "*tipi di informazione rilevante*" si intendono quei tipi di informazioni che l'Emittente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritiene rilevanti in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società (ivi incluse quelle concernenti le Controllate, cfr. articolo 2.3) e che possono, in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata (i "**Tipi di Informazioni Rilevanti**").

1.2 Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti

La mappatura, l'individuazione e il monitoraggio dei Tipi di Informazioni Rilevanti sono effettuati a cura del Soggetto Preposto, il quale a tal fine si avvale del/la Chief Financial Officer, del/la General Counsel, del/la Responsabile Funzione Investor Relations e delle funzioni o unità organizzative individuate con riferimento a ciascun Tipo di Informazione Rilevante e coinvolte, a vario titolo, nella trattazione delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate (le "**Funzioni Competenti**").

L'Allegato "1" riporta l'elenco, avente natura meramente esemplificativa e non esaustiva, dei Tipi di Informazioni Rilevanti individuati dalla Società e delle Funzioni Competenti che normalmente hanno accesso a tali informazioni.

In relazione ai Tipi di Informazioni Rilevanti che fanno riferimento a processi prolungati che normalmente si svolgono in più fasi, il Soggetto Preposto, può individuare, per ciascuna fase, le Funzioni Competenti che normalmente hanno accesso a tali informazioni.

Il Soggetto Preposto e le Funzioni Competenti assicurano il costante aggiornamento dell'elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti.

1.3 Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

Le Funzioni Competenti monitorano lo stadio di evoluzione delle informazioni riconducibili ai Tipi di Informazioni Rilevanti.

Qualora un'informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante (tenuto conto anche delle soglie di materialità di cui all'Allegato "2" alla presente Procedura), le Funzioni Competenti ne

danno tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto evidenziando i motivi per cui ritengono che l'informazione abbia natura di Informazione Rilevante. Il Soggetto Preposto terrà evidenza delle valutazioni fatte compilando a tal fine, con il supporto della/e Funzione/i Competente/i interessata/e, il modulo predisposto secondo il modello di cui all'Allegato "3" alla presente Procedura e lo sottopone all'Amministratore Delegato per una sua valutazione sulla natura di Informazione Rilevante.

Resta inteso che il Soggetto Preposto e l'Amministratore Delegato possono procedere autonomamente (e dunque anche in assenza di apposita segnalazione da parte delle Funzioni Competenti) a qualificare un'informazione come Informazione Rilevante tenuto conto anche delle soglie di cui all'Allegato "2" alla presente Procedura. Delle valutazioni fatte il Soggetto Preposto terrà evidenza compilando a tal fine il modulo predisposto secondo il modello di cui all'Allegato "3" alla presente Procedura, che viene sottoposto alla valutazione e alla firma dell'Amministratore Delegato.

Qualora sia superata la soglia di materialità individuata nell'Allegato "2", la compilazione e l'archiviazione del modulo di cui all'Allegato "3" alla Procedura viene di regola effettuata anche nel caso in cui l'informazione, all'esito della valutazione, venga qualificata come non rilevante.

Una volta verificata la natura rilevante di un'informazione, il Soggetto Preposto:

(i) con l'ausilio delle Funzioni Competenti interessate assicura che vengano adottate idonee misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Rilevante, ossia evitare che abbiano accesso all'Informazione Rilevante soggetti (interni o esterni alla Società e al Gruppo) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Rilevante e il cui coinvolgimento non sia necessario con riferimento alla specifica Informazione Rilevante;
(ii) istituisce un'apposita sezione del RIL relativa all'Informazione Rilevante e iscrive nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Rilevante medesima in conformità alla Procedura RIL e Registro Insider; avvisa i soggetti iscritti della necessità di garantire la riservatezza dell'Informazione Rilevante attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 5.1 (ove applicabili), nonché in generale degli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti ai sensi della Procedura;
(iii) assicura che sia garantito un idoneo coordinamento ai fini dell'eventuale elaborazione da parte delle Funzioni Competenti dell'Emittente e, se del caso, delle Controllate, insieme alla Funzione Group Media Relations, di una bozza di comunicato stampa secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3.2 della Procedura.

Il Soggetto Preposto, con il supporto delle Funzioni Competenti interessate, si adopera affinché sia costantemente monitorato lo stadio di evoluzione dell'informazione e, ove ne sussistano le condizioni, avvia le valutazioni in ordine alle decisioni da assumere nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata.

Qualora, in base allo stadio di evoluzione di una specifica Informazione Rilevante, sia ragionevole ritenere che la stessa possa acquisire a breve natura di Informazione Privilegiata (come *infra* definita), il Soggetto Preposto informa l'Amministratore Delegato, ai fini della valutazione in merito alla natura privilegiata dell'informazione ai sensi del paragrafo 3.1 della Procedura.

Resta inteso che: (i) una specifica informazione ricompresa nell'elenco dei Tipi di Informazione Rilevante può essere qualificata immediatamente come Informazione Privilegiata (come *infra* definita) e che, in tal caso, trova direttamente applicazione la disciplina prevista dai successivi paragrafi 3 e 4 della Procedura; (ii) le Funzioni Competenti, qualora ritengano che una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata (o non ancora individuata come tale), abbia assunto le caratteristiche di Informazione Privilegiata (come definita al successivo paragrafo 2.1), lo segnalano tempestivamente al Soggetto Preposto.

2. PREVISIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2.1 Definizione di informazione privilegiata

Ai fini della presente Procedura e in conformità all'articolo 7 MAR, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica,

potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l'"**Informazione Privilegiata**").

Un'informazione è di "carattere preciso", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, par. 2, MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo.

Per "informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (…)" si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

2.2 Informazione che concerne direttamente o indirettamente l'Emittente

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l'Informazione Privilegiata che riguardi direttamente detto Emittente.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dall'Emittente quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influendo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente[1].

Le Linee Guida (i) forniscono taluni esempi di informazioni che riguardano indirettamente un emittente; (ii) chiariscono che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'Emittente assumano, viceversa, tale natura. Gli esempi di tipi di informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) riportati nelle Linee Guida sono riprodotti nell'Allegato "4" alla presente Procedura, a cui si rinvia.

2.3 Rapporti con le Controllate e con le società partecipate dall'Emittente

L'Emittente informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per l'Emittente medesimo.

Al fine di adempiere a tale obbligo, (i) l'Emittente trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate; (ii) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo.

Le Controllate trasmettono tempestivamente all'Emittente le notizie necessarie secondo le disposizioni da questo impartite ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF.

L'Emittente porta la presente Procedura a conoscenza delle società da essa partecipate allo scopo di promuovere da parte di queste ultime, per quanto ragionevole secondo le circostanze, comportamenti e flussi informativi coerenti con quelli espressi dal Gruppo in ottemperanza alla presente Procedura.

3. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente, nei termini e con le modalità precisati al successivo paragrafo 3.2.

[1] Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente articolo 3 della Procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, par. 8, MAR, quando la Società – o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto – comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il "**Ritardo**") al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 4 della Procedura.

3.1 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione.

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 4), è effettuata nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità di seguito indicate.

La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è di competenza dell'Amministratore Delegato della Società (che si avvale del supporto del Soggetto Preposto e delle Funzioni Competenti), il quale accerta la natura privilegiata dell'informazione e decide in ordine alla relativa pubblicazione o all'attivazione della procedura di ritardo come meglio precisato e in conformità con il successivo articolo 4.

Resta in ogni caso inteso che l'Amministratore Delegato, ove lo ritenga necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, ad esito della predetta valutazione, l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione ravvisi la natura privilegiata dell'informazione:

(i) l'Amministratore Delegato compila, con l'ausilio del Soggetto Preposto, il modulo di cui all'Allegato "5" della Procedura;

(ii) su indicazione dell'Amministratore Delegato, il Soggetto Preposto si attiva, avvalendosi del supporto del/la Responsabile Investor Relations e della Funzione Group Media Relations, affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.2 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 4.

(iii) il Soggetto Preposto provvede: (a) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e, ove abbia già istituito una RIL, a chiudere la RIL; (b) a iscrivere nella predetta Sezione Singola del Registro Insider i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (c) ad avvisare i soggetti iscritti della necessità di rispettare gli obblighi descritti all'articolo 5.1, ove applicabili, nonché in generale degli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Privilegiate ai sensi della Procedura. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 4, risulteranno iscritte nella Sezione Singola del Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata[2].

Qualora sia superata la soglia di materialità individuata nell'Allegato "2" alla presente Procedura, la compilazione e l'archiviazione del modulo di cui all'Allegato "5" alla Procedura viene di regola effettuata anche nel caso in cui l'informazione, all'esito della valutazione, venga qualificata come non privilegiata.

[2] Paragrafo 5.2.2 delle Linee Guida.

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione di cui al presente paragrafo 3.1 è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione[3].

Come precisato nelle Linee Guida[4]:

(a) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all'Emittente, l'Emittente si prepara in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, la Società predispone una bozza di comunicato e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione, ai sensi dei precedenti paragrafi, siano pronte;

(b) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento non prevedibile o, comunque, molto velocemente, il lasso temporale "quanto prima possibile" di cui all'articolo 17, par. 1, MAR, include il tempo necessario per la (rapida) valutazione dell'eventuale decisione di ritardare o meno la pubblicazione stessa, sussistendone le condizioni.

3.2 Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

Come sopra rilevato, nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga: (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque; (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dall'Emittente, secondo quanto infra previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili, nonché della eventuale ulteriore normativa rilevante.

La Funzione Group Media Relations elabora la bozza del comunicato insieme alle Funzioni Competenti in modo da consentire a queste ultime, per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

Elaborata la bozza di comunicato, la Funzione Group Media Relations la comunica per esame all'Amministratore Delegato, alle Funzioni Competenti, al Soggetto Preposto e, a seconda dell'oggetto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alle eventuali ulteriori funzioni interessate. In particolare, ove il contenuto sia relativo ad informativa di natura contabile, la bozza del comunicato viene trasmessa al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis del TUF, ferme restando in ogni caso le attestazioni di sua competenza. Tali soggetti sono tenuti a trasmettere gli eventuali commenti alla bozza di comunicato stampa in forma scritta. Qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, la bozza di comunicato è altresì sottoposta al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno.

Come precisato nelle Linee Guida[5]:

(a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information (lo "**SDIR**")[6];

(b) allo scopo di consentire alla Consob e alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l'Emittente, tramite il/la Responsabile Investor Relations o il/la

[3] Paragrafo 6.1.2 delle Linee Guida.
[4] Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.
[5] Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.
[6] Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (i mercati "*over the counter*" sono mercati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali) (cfr. Paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

General Counsel, preavvisa la Consob[7], anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Le Funzioni Competenti individuano le Informazioni Privilegiate che possono avere particolare rilievo per l'Emittente. Ogni diffusione di Informazione Privilegiata a mercato aperto deve essere comunque preceduta da preavviso a Borsa Italiana S.p.A.[8], anche per le vie brevi, del/la Responsabile Investor Relations, in conformità alle regole del mercato.

La Funzione Investor Relations immette nel circuito SDIR il comunicato, il quale, attraverso lo SDIR medesimo, è trasmesso alla Consob e alle agenzie di stampa collegate al sistema[9].

Il comunicato stampa dovrà essere pubblicato su SDIR sotto la corrispondente categoria "Informazioni Privilegiate".

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta dal sistema SDIR la relativa conferma. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del sistema SDIR, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti mediante trasmissione all'indirizzo e-mail indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.[10].

In ogni caso, l'Emittente assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle *Regulated Information* e pubblicato sotto la categoria *"Informazioni Privilegiate"*.

La Funzione Group Media Relations si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito internet della Società da parte delle funzioni a ciò dedicate, garantendo (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in modo facilmente identificabile nella sezione "Media" del sito internet; (iii) l'indicazione della data e dell'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 5, ove applicabili.

La Società conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

3.3 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci dell'Emittente determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all'articolo 3.2.

Quando l'Emittente partecipa a presentazioni al mercato aventi ad oggetto informazioni finanziarie, il piano strategico od operazioni rilevanti non comunicati già in precedenza al mercato, con una platea formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, il/la Responsabile Investor Relations dell'Emittente provvede a:

(a) comunicare anticipatamente alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;

(b) trasmettere alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., attraverso il sistema SDIR o secondo le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;

---

[7] Riferimenti da preavvertire di Consob: Ufficio Informazione Mercati (facente parte della Divisione Mercati) Responsabile: Paolo Marchionni: 06/8477508.

[8] Riferimenti da preavvertire di Borsa Italiana: Alessandro Delledonne: 02/72426416.

[9] Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), dell'ITS 1055 "*Gli emittenti (…) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (…) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.*".

[10] Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevedono che, in tali casi, il comunicato vada trasmesso all'indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

(c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dal paragrafo 3.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati[11].

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri l'Emittente non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal paragrafo 3.2, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Nel caso in cui l'Emittente partecipi ad incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, l'Emittente comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata[12].

4. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

4.1 Condizioni per il Ritardo.

La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

(a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;

(b) il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;

(c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

4.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

Come indicato al precedente articolo 3.1, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è di competenza dell'Amministratore Delegato, il quale si avvale per tale valutazione del Soggetto Preposto e delle Funzioni Competenti. Qualora l'Amministratore Delegato ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tali valutazioni al Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) l'Amministratore Delegato o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo[13] e delle best practices di mercato, e compila – avvalendosi del Soggetto Preposto e delle Funzioni Competenti – l'apposito modulo, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato "6" (Sezioni I e II) alla presente Procedura.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, l'Amministratore Delegato trasmette al Soggetto Preposto il suddetto modulo, contenente tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del Ritardo, come di seguito precisato.

Per il Ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza, anche con il supporto di provider esterni, strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, ITS 1055, di seguito riportate:

[11] Paragrafo 7.9.1 delle Linee Guida.
[12] Paragrafo 6.5.8 delle Linee Guida.
[13] Reperibili al link https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4966_mar_gls-delay_in_the_disclosure_of_inside_information.pdf

(A) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;

(B) identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste per il Ritardo e delle ulteriori informazioni richieste dalla modulistica;

(C) descrizione della sussistenza delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione (quali, ad esempio, (a) protezione dei supporti informatici mediante parole chiave, crittografia, ecc.; (b) strutturazione su diversi livelli di accesso; (c) imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti); (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

L'Emittente – tramite il Soggetto Preposto e le Funzioni Competenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, ITS 1055 indicate alla precedente lettera (a) – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza, il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 5 della Procedura.

L'Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata[14].

4.3 Comportamento dell'Emittente durante il Ritardo

(a) Durante il Ritardo l'Amministratore Delegato, tramite il Soggetto Preposto e le Funzioni Competenti, monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi del paragrafo 4.2, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

La Funzione Group Media Relations dell'Emittente predispone una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo[15].

Nel caso in cui il Soggetto Preposto, con il supporto delle Funzioni Competenti, venga a conoscenza ed accerti il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo, ne informa l'Amministratore Delegato e (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 3 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 4.4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, MAR).

(b) Durante il Ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di Ritardo[16].

4.4 Notifica del Ritardo

[14] Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida.
[15] Paragrafo 6.7.2 delle Linee Guida.
[16] Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida.

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 4, l'Amministratore Delegato, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica, con il supporto del Soggetto Preposto e delle Funzioni Competenti, tale Ritardo all'Autorità competente e fornisce per iscritto le informazioni previste dall'ITS 1055, trasmettendo a Consob il modulo di cui all'Allegato "6" (Sezioni I e III) via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it[17].

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, ITS 1055 il modulo di cui all'Allegato "6" contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:

(A) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;

(B) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;

(C) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;

(D) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;

(E) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(F) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Ove ciò sia richiesto da Consob, viene altresì trasmessa alla medesima Autorità, mediante invio del modulo di cui all'Allegato "6" (Sezione II), una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato[18].

5. PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

5.1 Obblighi in capo ai Soggetti Obbligati

Ciascuna Funzione adotta presidi idonei a limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate, assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle stesse, per quanto di propria competenza in relazione alla tipologia di Informazione Rilevanti e di Informazione Privilegiata e con applicazione dei sistemi di sicurezza aziendale già in essere nel Gruppo (sistemi di accesso limitato ai documenti, tenuta di archivi in formato elettronico accessibili mediante password, ecc.).

Ciascun Soggetto Obbligato, in ragione del ruolo ricoperto e delle funzioni di propria competenza, e/o del rapporto esistente fra esso e l'Emittente o il Gruppo, è tenuto a:

(a) segnalare tempestivamente al Soggetto Preposto se viene (ovvero se terzi vengono) a conoscenza di informazioni che potrebbero qualificarsi quali Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, anche ai fini dell'eventuale successiva iscrizione nel relativo registro;

(b) segnalare tempestivamente al Soggetto Preposto se viene a conoscenza di circostanze che possono determinare il venir meno di uno dei presupposti del Ritardo (es. pubblicazione di un articolo di giornale contenente il riferimento ad una Informazione Privilegiata);

(c) mantenere la segretezza circa le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei propri compiti, fermo restando quanto *infra* previsto in merito alla custodia, conservazione e trasmissione di Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate;

[17] È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
[18] Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida.

(d) utilizzare le suddette informazioni e i suddetti documenti esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni, solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fermo restando quanto *infra* previsto in merito alla custodia, conservazione e trasmissione di Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate;

(e) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura.

Fermi restando gli obblighi e i divieti previsti dalla normativa vigente in materia di Informazioni Privilegiate (ivi incluso quanto previsto dagli artt. 184 e ss. del TUF, nonché dagli articoli 14 e 15 del MAR), a ciascun Soggetto Obbligato è fatto espresso divieto di:

a) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione, delle loro funzioni o del loro ufficio; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo;

b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o altre operazioni sugli Strumenti Finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate;

c) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno Strumento Finanziario quando tale ordine è stato inoltrato prima che il Soggetto Obbligato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

e) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni sugli Strumenti Finanziari;

f) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario.

L'articolo 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

Ciascun Soggetto Obbligato è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante e/o all'Informazione Privilegiata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Rilevante e/o all'Informazione Privilegiata deve essere conservata a cura del Soggetto Obbligato, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Obbligato debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Rilevante e/o all'Informazione Privilegiata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Ogni rapporto da parte del Soggetto Obbligato con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di informazioni aziendali, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della Funzione Group Media Relations dell'Emittente, che, se necessario, dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

Resta inteso che per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'articolo 3 della Procedura.

5.2 Comunicazione tramite le sezioni "Media" e "Investitori" del sito internet.

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l'Emittente tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo dell'area "Investitori" e nell'area "Media" del proprio sito internet:

(i) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;

(ii) indica in chiaro, in ciascuna pagina internet, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;

(iii) assicura che il contenuto dei documenti redatti in lingua inglese sia il medesimo di quello dei documenti redatti in lingua italiana, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze e fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;

(iv) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito internet;

(v) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie elaborati da terzi;

(vi) dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito internet dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;

(vii) mette a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;

(viii) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito internet, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;

(ix) effettua eventuali rinvii ad altri siti internet sulla base di principi di correttezza, neutralità e trasparenza, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito internet si trova;

(x) indica la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente ripotati;

(xi) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;

(xii) nei forum di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

La Società, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità compente.

Gli stessi principi volti alla corretta informazione si applicano, in quanto compatibili, ai siti internet delle altre società del Gruppo, di cui sono responsabili le rispettive società.

6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

6.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

6.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

6.3 Gli Allegati 1 (Elenco esemplificativo di Tipi di Informazioni Rilevanti) e 2 (Criteri per la valutazione della natura rilevante di un'informazione alla Procedura) potranno essere aggiornati a cura del Soggetto Preposto, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, al fine di tener conto dell'evoluzione degli orientamenti interpretativi in materia di informazioni privilegiate.

7. CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA' AGGIORNAMENTO

Tutta la documentazione di lavoro, conseguente all'applicazione del presente documento, è conservata dalle Funzioni competenti, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

L'aggiornamento del documento in oggetto e la relativa diffusione sono garantite secondo le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

La Società, laddove ne ricorrano i presupposti, è tenuta al rispetto della normativa unbundling in tutte le sue declinazioni. In particolare, è soggetta agli obblighi di separazione contabile e la gestione delle Informazioni Commercialmente Sensibili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche normative.

8. ELENCO ALLEGATI

Allegato		Responsabile aggiornamento
1	Elenco esemplificativo dei tipi di Informazioni Rilevanti	Soggetto Preposto e Funzioni Competenti
2	Criteri per la valutazione della natura rilevante di un'informazione	Soggetto Preposto e Funzioni Competenti
3	Modulo per la formalizzazione delle valutazioni inerenti alla qualificazione delle Informazioni Rilevanti	Soggetto Preposto
4	Elenco esemplificativo e non esaustivo di informazioni che riguardano indirettamente un emittente	Soggetto Preposto e Funzioni Competenti
5	Modulo per la formalizzazione delle valutazioni inerenti alla qualificazione delle Informazioni Privilegiate	Soggetto Preposto
6	Modulo per l'attivazione e la notifica del Ritardo	Soggetto Preposto

9. FUNZIONI COINVOLTE

Funzione Citata nel presente documento	Unità Organizzativa
General Counsel	IG Legal
Soggetto Preposto	Corporate Affairs (CORAFF)
Responsabile Investor Relations	Investor Relations (INVEREL)
Chief Financial Officer	Chief Financial Officer
Group Media Relations	Relazioni Esterne e Sostenibilità
Dirigente Preposto	Dirigente Preposto